



Comune di Monteforte Irpino

Provincia di Avellino

R.P.N. 132



Comune di MONTEFORTE IRPINO

Servizio Messi - Albo Pretorio
Casa Comunale

ORIGINALE

Registro Generale n. 124 08-03-2021

Il presente Atto è affisso all'Albo Pretorio
ON LINE di questo Comune, ai sensi Art. 32 - Legge

ORDINANZA SINDACALE n° 69/2009 dal 08 MAR, 2021 al 23/03/2021

Dalla residenza municipale, dal 08 MAR, 2021

N. 118 DEL 08-03-2021



Ufficio: V SETTORE AMBIENTE-MANUTENZIONE-PATRIMONIO

**Oggetto: MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA VIRUS
COVID19 - CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE DAL 09/03/2021 E
FINO AL 22/03/2021.**

II SINDACO

Visto

- decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il DPCM 08 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il DPCM 09 marzo 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che all'art. 1, comma 12, preso atto dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale dispone che «1. allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del DPCM 08 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale»;
- il DPCM 11 marzo 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;

Considerato

- che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista

- l'Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno 22 marzo 2020;
- la Circolare del Ministero della Salute del 12/10/2020;
- Le Ordinanze del Ministero della Salute del del 05/03/2021 e del 27/02/2021;

Visto

- il DPCM 18 ottobre 2020;
- il DPCM del 06 marzo 2021;

Visto

- il DPCM 22 marzo 2020;
- il D. Legge 25 marzo 2020, n. 19;
- il D. Legge 16 maggio 2020, n. 33;
- il DPCM 26 aprile 2020,
- il decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020;

Preso atto

- del D.L. 83/2020 del 30 luglio 2020 con il quale il Governo ha prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;
- del D. legge n. 125 del 07 ottobre 2020 con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 gennaio 2021;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 Gennaio 2021 che proroga lo stato di emergenza fino al 30 Aprile 2021;

Viste le ordinanze regionali.

- n. 79 del 15 ottobre 2020;
- n. 80 del 16 ottobre 2020;
- n. 81 del 19 ottobre 2020;
- n. 82 del 20 ottobre 2020,
- n. 83 del 22 ottobre 2020 e seguenti;

Visto Ordinanza del Ministero della Salute del 13/11/2020, pubblicata in G.U. n. 284 del 14/11/2020;

VISTO l'art. 50 del TUEL;

CONSIDERATO CHE l'obiettivo di carattere generale è quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

DATO ATTO che detta evenienza si rende necessaria sia per l'alto numero dei contagi in Italia e soprattutto per il significativo numero di contagi nella Regione Campania;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Preso atto del divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

ORDINA

Con decorrenza dalla data del 09/03/2021 e fino al 22/03/2021 la chiusura del cimitero comunale, salvo nei casi di tumulazione di persone decedute e del cantiere provvisto di autorizzazione comunale che sta provvedendo alla costruzione dei loculi cimiteriali.

Dovranno essere garantiti la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un numero massimo di dieci persone, nel rispetto del distanziamento personale, utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per prevenire il contagio anti covid-19 normativamente previste;

Sono esclusi dall'applicazione della presente ordinanza gli operatori addetti ai servizi cimiteriali;

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza a Sua Eccellenza il Prefetto ed ai Carabinieri, nonché la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Monteforte Irpino.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania entro i 60 giorni dalla data odierna.

E' fatto obbligo a chi spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

TRASMETTE

La presente, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;

Alla Prefettura di Avellino -UTG;

Alla Questura di Avellino;

V° Settore – Ambiente- Manutenzione- Patrimonio;

Polizia locale di Monteforte Irpino;

Al Comando Stazione Carabinieri di Monteforte Irpino;

Al S.A.U.T. ASL/AV;

Le forze dell'ordine sono incaricate dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

SINDACO

Sig. Costantino Giordano

Costantino Giordano

